

ADEMPIMENTI

Gli obblighi comunicativi degli operatori finanziari

di **Dottryna**



Gli operatori finanziari sono obbligati a trasmettere talune informazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati trovano applicazione specifiche sanzioni.

Al fine di approfondire gli aspetti principali della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Sanzioni*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo individua i soggetti destinatari dell'adempimento e, quindi, sanzionabili in caso di violazioni.

L'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) sanziona l'**omessa trasmissione** dei **dati**, delle **notizie** e dei **documenti** richiesti ai sensi dell'[articolo 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973](#), e dell'[articolo 51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972](#).

Sono **destinatari** di tale disposizione sanzionatoria tutti quei soggetti, cd. **operatori finanziari**, nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria può richiedere la trasmissione dei dati, documenti e notizie di cui alle disposizioni citate.

Ai sensi dell'[articolo 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973](#), e dell'[articolo 51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972](#) le richieste di indagine finanziaria possono essere rivolte a:

- banche;
- società Poste italiane Spa;
- società ed enti di assicurazione;
- intermediari finanziari;
- imprese di investimento;
- organismi di investimento collettivo del risparmio;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie.

A queste ultime società può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di

interesse, di comunicare le generalità dei soggetti **per conto dei quali** esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese.

La norma sanzionatoria punisce non solamente l'**omessa trasmissione dei dati** richiesti, ma anche la **trasmissione di documenti incompleti o non rispondenti al vero**, nonché la **trasmissione dei dati oltre il termine previsto**.

Le **richieste** di cui ai citati [articoli 32, primo comma, numero 7, D.P.R. 600/1973](#), e [51, secondo comma, numero 7, D.P.R. 633/1972](#), nonché le relative **risposte** - anche se negative - devono avvenire esclusivamente in **via telematica**. Il termine fissato dagli uffici entro il quale gli operatori sono tenuti a rispondere non può essere inferiore a **trenta giorni** e può essere prorogato, su richiesta degli operatori stessi, in presenza di documentate ragioni che rendano particolarmente complessa o gravosa la trasmissione dei dati richiesti.

La stessa sanzione di cui all'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) si applica anche, ai sensi del successivo **comma 1-bis**, alle violazioni degli **obblighi di comunicazione** previsti dall'[articolo 7, sesto comma, D.P.R. 605/1973](#). Si tratta, in particolare, dell'obbligo gravante in capo agli operatori finanziari di rilevare e tenere in evidenza i **dati identificativi**, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi **rapporto** o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi **operazione di natura finanziaria** ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. L'esistenza dei rapporti (ovvero di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo), nonché la natura degli stessi, vengono comunicate all'**Anagrafe tributaria** ed archiviate in apposita sezione (cd. **Anagrafe dei rapporti**), con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari il rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi.

Infine, ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) la sanzione prevista dal **comma 1** si applica anche nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle **società ed enti di assicurazione** e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente **riscossioni e pagamenti** per conto di terzi ovvero **attività di gestione ed intermediazione finanziaria**, anche in forma **fiduciaria**, nonché all'**Ente poste italiane**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >